

TI_GERICHTE 11.2019.89 vom 16. August 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-08-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2019.89

FR: TI_GERICHTE 11.2019.89 du 16 août 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2019.89 del 16 agosto 2019

Regeste

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: carenza di motivazione

Erwägungen

E. 000

mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Relativamente alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato alla legale del marito il 29 luglio 2019. Introdotto il 31 luglio successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che il marito, licenziato dalla _____ SA e al beneficio di un piano sociale fino al 31 luglio 2019, dal 1° agosto successivo sarebbe stato “verosimilmente senza un reddito garantito”. Dato che egli aveva rinunciato a iscriversi alla cassa di disoccupazione in vista di avviare un'attività in proprio, secondo il Pretore egli conta in ogni modo di conseguire, se non il guadagno massimo assicurato di circa fr. 12 000.– mensili, inizialmente almeno un reddito di fr. 10 000.– mensili. Quanto alla moglie, il primo giudice ha reputato che il fabbisogno di lei andasse limitato al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 2300.–, premio della cassa malati fr. 725.– mensili, franchigia di fr. 225.– mensili). Nelle circostanze descritte egli ha constatato che “un importo complessivo di fr. 6000.– lascia per il momento alla moglie una disponibilità mensile di fr. 1480.– con la quale provvedere alle spese d'auto e altro”. A mente sua, il marito può “per ora” vivere verosimilmente con fr. 4000.– mensili, non potendo egli pretendere “di pagare per la stanza dell'albergo di famiglia dove risiede quando non è all'estero per lavoro”. In definitiva, il Pretore ha fissato così il contributo provvisorio per l'interessata in fr. 6000.– mensili.

E. 3

L'appellante fa valere sostanzialmente che il suo fabbisogno minimo, riconosciuto dalla moglie in fr. 12 310.15 mensili, non è garantito, sicché il decreto impugnato lede il suo minimo esistenziale. Inoltre egli si duole che senza motivazione né riscontri probatori il primo giudice gli ha imputato un reddito di fr. 10 000.– mensili quando l'indennità che l'assicurazione contro la disoccupazione gli riconoscerebbe (70% del guadagno massimo assicurato di fr. 148 200.– lordi annui) ammonta a non più di fr. 8000.– mensili. Egli chiede pertanto di non essere tenuto a erogare alcun contributo di mantenimento per la moglie. a) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze di motivazione sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo

piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c; I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 3). b) Come detto, nell'appello il convenuto fa valere – per l'essenziale – che il suo fabbisogno minimo, ammesso dalla moglie in fr. 12 310.15 mensili, non è garantito e che nulla permette di presumere la possibilità da parte sua di percepire un reddito superiore all'indennità di disoccupazione. Ora, il decreto impugnato non permette di riscontrare tali censure. Il Pretore ha ritenuto verosimile, come si è visto (considerando 2), che il convenuto può “per ora vivere con fr. 4000.– mensili”, ma tutto si ignora sul modo in cui egli ha determinato il fabbisogno minimo dell'interessato. Altrettanto apodittica è la motivazione del decreto cautelare per quanto attiene al reddito conseguibile dal marito, il primo giudice limitandosi ad affermare che quegli “conta di ottenere se non il guadagno massimo assicurato di circa fr. 12 000.– mensili, inizialmente almeno un importo di fr. 10 000.– mensili”. In sintesi non è dato di capire né come AP 1 possa guadagnare fr. 10 000.– mensili né come sia stato calcolato il di lui fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. In condizioni del genere questa Camera non è in grado di sindacare le critiche dell'appellante. Dovrebbe sostituirsi al giudice naturale, accertando essa medesima il fabbisogno dell'interessato e le sue potenzialità di reddito, ciò che non è suo compito e precluderebbe alle parti un secondo grado di giurisdizione . Non motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere annullato. c) L'annullamento del decreto impugnato non significa – contrariamente all'opinione dell'appellante – che la richiesta di contributo alimentare vada respinta. Semplicemente, il Pretore dovrà dare ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 6000.– mensili, ma potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.

E. 4

Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.74 del 3 luglio 2019, consid. 6 con rinvio).

E. 5

Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Quanto a ripetibili, AO 1 non è stata chiamata a esprimersi sull'appello, Comunque sia, nel caso specifico non si giustificerebbe di assegnare ripetibili né all'una né all'altra parte. L'appellante ottiene infatti l'annullamento del decreto cautelare impugnato, ma non il rigetto dell'istanza cautelare della moglie. Non potendosi prevedere come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare, le ripetibili andrebbero quindi compensate (art. 106 cpv. 2 CPC;

v. DTF 139 III 351 consid. 6).

E. 6

L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

E. 7

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.